



COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO

PROVINCIA DI TRAPANI

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

(T.A.S.I.)

INDICE

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Presupposto impositivo
- Art. 3. Soggetti passivi
- Art. 4. Immobili soggetti alla TASI
- Art. 5. Riduzioni
- Art. 6. Base Imponibile
- Art. 7. Individuazione servizi indivisibili
- Art. 8. Aliquote
- Art. 9. Esenzioni
- Art. 10. Versamenti
- Art. 11. Rimborsi e compensazione
- Art. 12. Dichiarazione
- Art. 13. Funzionario Responsabile
- Art. 14. Attività di controllo e accertamento
- Art. 15. Interessi
- Art. 16. Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento
- Art. 17. Sanzioni
- Art. 18. Riscossione coattiva
- Art. 19. Contenzioso
- Art. 20. Clausola di adeguamento
- Art. 21. Applicazione

REGOLAMENTO TASI

DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

PREMESSA - L'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI) -

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'imposta Unica Comunale limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti;

Art. 2 Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMO, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;

Art.3 Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2.

In caso di pluralità di possessori o di pluralità di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La solidarietà opera autonomamente solo all'interno delle singole categorie " pluralità di possessori" e " pluralità di detentori".

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa quest'ultimo e l'occupante sono titolari di

un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi, l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 20%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile è tenuto al versamento della restante quota del tributo.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione e superficie;

Art.4 Immobili soggetti alla TASI

1. La TASI deve essere versata per le seguenti unità immobiliari, e pertinenze annesse:
 - a) L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;
 - b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - c) L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
 - d) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa , adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - e) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 - f) La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - g) Unità immobiliare in cui il coniuge superstite è titolare del diritto di abitazione previsto dall'art. 540 del codice Civile sulla casa adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto;
 - h) Un unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate;
 - i) Unità Immobiliare costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
 - j) I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/1994, n.133;
 - k) Fabbricati a disposizione o locate;
 - l) Aree edificabili.

Art. 5 Riduzioni

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per definire la inagibilità o inabitabilità si rinvia all'art 7 comma 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

Art.6 Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si fa riferimento al valore approvato annualmente mediante delibera di C.C.

Art. 7 Individuazione servizi indivisibili

1. I servizi indivisibili sono le attività dei Comuni che non vengono offerti in seguito a richiesta dell'utente;
2. La TASI è diretta alla copertura dei costi dei servizi pubblici indivisibili del Comune ;
3. I servizi indivisibili forniti dal Comune sono i seguenti:
 - * Illuminazione pubblica
 - * Anagrafe e Stato Civile
 - * Manutenzione stradale e verde pubblico
 - * Tutela Patrimonio artistico e culturale *Pubblica Sicurezza e Vigilanza
 - * Servizio idrico integrato
 - * Servizio di Protezione Civile
 - * Servizi Socio- Assistenziali
 - * Servizi Cimiteriali

Art. 8 Aliquote

1. L' aliquota base è pari all'1 per mille; l'aliquota massima dell'IMU e della TASI, per ciascuna tipologia di immobile, non può, comunque, superare l'aliquota massima IMU: per l'anno 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille elevabile al 3,3 per mille, a condizione che la maggiorazione dello 0,8 per mille sia destinata ad eventuali detrazioni;
2. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento delle aliquote con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili;

3. Con la delibera di cui al punto precedente, il Consiglio Comunale , provvede alla individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
4. Le aliquote possono essere deliberate entro il 30 settembre di ogni anno, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193, c. 3, D.L.svo. 18 agosto 2000, n.267) ;

Art.9 Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento della TASI gli immobili indicati all'articolo 1, comma 3 del decreto legge 6 marzo 2014, n.16 convertito con legge 2 maggio 2014, n.68: Immobili in possesso dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, delle Comunità Montane, dei Consorzi fra Enti ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente a compiti Istituzionali ;
2. In sede di approvazione delle aliquote ai sensi dell'art. 52 del D.L. 446/1997, possono essere previste riduzioni ed esenzioni;

Art. 10 Versamenti

1. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'imposta deve essere calcolata conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione dell'immobile si siano protratti per almeno 15 giorni;
2. Il Comune può ai sensi dell'art.1 comma 688 della legge n.147/2013 stabilire il numero delle rate e le relative scadenze;
3. Il versamento dell'imposta è effettuato nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, con pagamento da effettuare mediante due rate, di cui la prima con scadenza 16 giugno e la seconda 16 dicembre;
4. E' consentito , comunque il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
5. Limitatamente all'anno 2014, nell'osservanza del D.L. 88/2014 i termini stabiliti per il versamento della TASI sono 16 ottobre per l'acconto e 16 dicembre per il saldo;
6. Il versamento può essere effettuato in autoliquidazione da parte del Contribuente sia mediante modello F.24 che mediante bollettino di C/C postale;
7. Compatibilmente con la possibilità di acquisire la banca dati necessari che consenta di quantificare gli importi dovuti dal Contribuente, l'Ente si riserva di inviare il bollettino precompilato per il pagamento del Tributo, come stabilito dal comma 689 della legge 147/2013;
8. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 12,00 Euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo;
9. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49

centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n.296;

10. L'applicazione e la riscossione del tributo sono attribuite al Comune;

Art. 11 Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento;
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso;
4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Art.12 Dichiarazione

1. La dichiarazione dovrà essere presentata nei tempi e con le modalità stabilite dall'art. 1, comma 684- 685 e 687 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione. Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata, da uno solo degli occupanti;

Art. 13 Funzionario Responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile della IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta come previsto dal comma 692 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Art. 14 Attività di controllo e accertamento

1. Ai fini della verifica e del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al soggetto passivo, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione, inviare questionari al soggetto passivo, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al

tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni salvo diverso accordo con l'utente;

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art.2729 del codice civile;
3. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione nei termini ed alle condizioni stabilite dal Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e dal regolamento attuativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 30.11.1998, modificata con delibera di Consiglio n. 32 del 28.06.2011;
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.296;

Art. 15 Interessi

1. Gli interessi dovuti sono calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, in caso di rimborso, dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, come previsto dall'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n.296;

Art. 16 Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento

1. Il Comune può, in via eccezionale, consentire il pagamento dell'imposta dovuta, per debiti superiori a€ 100, in riferimento agli avvisi di accertamento emessi, in rate mensili, fino ad un massimo di 8 trimestrali, su richiesta dell'interessato che si trovi in disagiate condizioni economico- sociali. La sussistenza della disagiata condizione economica dovrà essere dimostrata dal contribuente con la presentazione di idonea documentazione e di apposita autocertificazione che l'Ufficio si riserva di verificare. La scadenza della prima rata coinciderà con il termine stabilito nell'avviso stesso, sull'importo delle rate successive sono dovuti interessi al Tasso Legale. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il soggetto decade dal beneficio; dalla scadenza della rata non pagata, il contribuente deve entro 30 gg. estinguere il debito in unica soluzione.
2. Il contribuente è tenuto a prestare garanzia per il versamento di tali somme; è esentato dalla prestazione della garanzia per gli importi dovuti inferiori a€ 2.500,00;

Art. 17 Sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2013, n.147;

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2013, n.147;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza di cui all'articolo 14 comma 1 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, si applica la sanzione di euro 100,00 come previsto all'articolo 1, comma 698 della legge 27 dicembre 2013, n.147;
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi;

Art. 18 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva viene effettuata, mediante ruolo o ingiunzione, da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;

Art.19 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento e contro il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546;

Art. 20 Clausola di adeguamento

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

Art.21 Applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° gennaio 2014.